Ridefinizione disciplina art.29 Contratto Integrativo sottoscritto il 15/10/2021 e Utilizzazione Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza anno 2022

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001; circolare n. 25 del 19 luglio 2012)

A. Relazione illustrativa

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione della preintesa sulla ridefinizione della disciplina art. 29 ccdi del 15/10/2021 e per la costituzione e utilizzazione del fondo della dirigenza anno 2022

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione della preintesa riguardante la ridefinizione della disciplina di cui all'art. 29 del Contratto integrativo d'Ente del personale con qualifica dirigenziale sottoscritto il 15/10/2021, e la costituzione e utilizzazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza anno 2022 ai sensi dell'art. 25 ccdi.

Viene utilizzata la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di costituzione del fondo	Il fondo 2022 è stato costituito con determinazione dirigenziale n.		
	2840 del 21/12/2021		
	Il Contratto integrativo in attuazione del CCNL 17/12/2020 ha		
	durata per il triennio 2021-2023 e conserva efficacia fino alla		
Deviada tanananala di siasana	sottoscrizione definitiva del successivo contratto.		
Periodo temporale di vigenza	L' utilizzazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di		
	posizione e di risultato della Dirigenza ai sensi dell'art. 25 ccdi, ha		
	validità per l'anno in corso.		
	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):		
	Segretario Generale – presidente		
Composizione	Direttore Generale – vice presidente		
della delegazione trattante	RSA - Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL,		
_	CISL, UIL e DIREL		
	Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, UIL e DIREL		
Connecti dontinatani	Tutto il personale con qualifica dirigenziale, con contratto a tempo		
Soggetti destinatari	indeterminato o determinato.		
	Il contratto integrativo:		
	- procede alla ridefinizione dei criteri per la correlazione tra		
	compensi di cui all'art.60 ccnl 17/12/2020 e retribuzione di		
Materie trattate dal contratto	risultato (art. 29 del Contratto Integrativo d'Ente),		
integrativo (descrizione sintetica)	prevedendone la decorrenza;		
integrativo (descrizione sintetica)			
	- preso atto della costituzione del fondo per l'anno 2002,		
	destina le risorse che lo compongono al finanziamento della		
	retribuzione di posizione e di risultato.		

zione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato certificazione in data 27/5/2022
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale" è stato approvato con DCM n. 117 del 19/12/2018, aggiornato con DCM n. 81 del 4/12/2019, e risulta adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lsg. n. 74/2017. Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Firenze n°29 del 27/44/2022 è stato approvato PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTCPT). AGGIORNAMENTO 2022-2024 Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance 2022/2024 son stati approvati con ASM n.7 del 23/2/2022 L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 viene assolto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Città Metropolitana. L'O.I.V., previa verifica, ha rilasciato l'attestazione sugli obblighi assolti in data 31 maggio 2021. Il referto del controllo di gestione 2022 è stato approvato con DCM n. 27 del 27/4/2022. La Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009 dovrà essere validata dall'O.I.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, prima di procedere alla liquidazione della risorse relative alla retribuzione di risultato.

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

Riguardo al primo punto, l'art. 29 del Contratto Integrativo d'Ente sottoscritto in data 15/10/2021 affronta il tema della correlazione fra le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di risultato (art. 60 ccnl), che rientra nella materie di contrattazioni integrativa di cui all'art. 45 comma 1 lett e) del ccnl 17/12/2020.

Il comma 4 dell'art. 29 ccdi riserva alle Parti la possibilità di ridefinire la disciplina prevista per la suddetta correlazione.

A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui all'art. 60 ccnl, che confluiscono nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata nell'anno in cui sono accertate dall'amministrazione, saranno interamente destinate a retribuzione di risultato e ripartite nella misura dell'80% al dirigente che ha reso la prestazione e per la parte residuale pari al 20% al fondo.

In applicazione dell'art. 57 CCNL della Dirigenza - Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17/12/2020, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022 risulta rideterminato nell'importo di euro 429.660,00 oltre oneri ed irap, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale ed è attualmente composto esclusivamente da risorse stabili, ed è stata effettuata in vigenza

della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione"

In data 28/2/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto Ministeriale che, in attuazione dell'art. 33 comma 1bis del D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019, ha stabilito i parametri-soglia per le Province e le Città Metropolitane, su cui determinare la propria capacità assunzionale, in funzione del numero di abitanti e della sostenibilità finanziaria.

L'art. 33 comma 1-bis del DL 34/2019 prevede che il limite di cui all'art. 23 DLgs75/2017 sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazioni di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018.

Il fondo per l'anno 2022 potrà pertanto essere incrementato per effetto dell'applicazione di quanto sopra, da determinarsi solo a consuntivo.

L'art.25 del ccdi 15/10/2021, per il solo anno 2021 ha destinato alla retribuzione di risultato una percentuale almeno pari al 20% e quindi superiore a quella minima del 15% stabilita dal contratto nazionale.

Per l'anno 2022 le Parti Sindacali hanno sottoscritto la destinazione minima prevista dal contratto collettivo, pari al 15%, evidenziando peraltro la necessità che detta percentuale venga riconsiderata in esito, in particolare, al completamento del processo riorganizzativo in corso e della pesatura delle posizioni dirigenziali come conseguentemente determinatesi. Si riservano pertanto di esprimersi definitivamente sulla distribuzione del Fondo 2022 dopo attenta valutazione delle nuove pesature e del corretto bilanciamento tra risorse destinate alle posizioni (come riorganizzate ed effettivamente ricoperte) e al risultato.

La retribuzione di risultato sarà riconosciuta secondo il processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente che si realizza con la presa d'atto, da parte del Sindaco Metropolitano, del Referto del controllo di gestione successivamente inviato alla Corte dei Conti e sulla qualità della prestazione individuale effettuata dal Direttore Generale e dai Direttori dipartimentali, con il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione/O.I.V.

B. Relazione Tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo, parte fissa, per l'annualità 2022 è costituito ai sensi dell'art. 57 ccnl 17/12/2020, viene determinato in € 429.660,00, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale e confermando che la determinazione è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione".

In particolare il comma 2 dell'art. 57 dispone:

- "2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 -destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato)e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'art. 57, comma 2, CCNL 17/12/2020 prevede la seguente composizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza:

- lettera a) Risorse storiche certificate nell'anno 2020 ammontanti complessivamente ad euro 672.427,00 di cui
 - o all'art. 26 comma 1 lettera a del CCNL 23.12.1999 per euro 601.189,23
 - o in decurtazione di cui all'art. 1 comma 3 del CCNL 23.12.1999 per euro 124.207,88
 - o all'art. 23, commi 1 , lettera d) del CCNL 23.12.1999 per € 23.094,65
 - o all'art. 23, commi 1 e 3, del CCNL 22.2.2006 per euro 44.555,00
 - o all'art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.5.2007 per euro 53.972,00
 - o all'art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.2.2010 per euro 55.139,40
 - o all'art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3.8.2010 per euro 39.418,59
 - o all'art. 26 comma 1 lettera q) del CCNL 23.12.1999 per euro 140.740,51
 - o all'art. 26 comma 5 del CCNL 23.12.1999 per euro 44.043,00
 - o in decurtazione per riduzione dotazione organica per trasferimento di funzioni per euro 205.517,00 (di cui 157.772,00 anno 2016 e 47.745,00 anno 2017)
- lettera c) Importo corrispondente alle retribuzioni di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL ammontanti per l'anno 2022 complessivamente ad euro 1.247,53 di cui
 - o all'art. 57 comma 2 lett c) primo periodo per euro 889,20
 - o all'art. 57 comma 2 lett c) secondo periodo per euro 358,33

oltre euro 15.873,00 di cui all'art 56 comma 1 CCNL 17/12/2020

Detto importo è da intendersi escluso dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, in occasione del rinnovo contrattuale per il personale del comparto del 21/5/2018, con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse del Fondo possono essere incrementate annualmente per effetto dell'applicazione del comma 2 lettere da b) ad e) e comunque "entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili".

Le risorse del Fondo potranno essere altresì incrementate per effetto dell'applicazione dell'art.57 comma 3 terzo periodo "Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo".

A seguito della definitiva liquidazione del fondo 2021, le economie che ne derivassero saranno attribuite al fondo 2022.

Le risorse del Fondo potranno essere altresì incrementate, sempre a consuntivo, per effetto dell'applicazione dell'art. 33 comma 1-bis del DL 34/2019 oltre che ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. d) e delle somme connesse all'applicazione del principio della onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 comma 3 CCNL.

Al momento pertanto il fondo costituito per l'anno 2022 si compone di sole risorse fisse.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La costituzione del fondo 2022 ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo - articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 - comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, CCNL 12.2.2002 sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono state operate le decurtazioni di euro 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale, per un importo complessivamente determinato in euro 124.207,88.

A norma del comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) <u>a decorrere dal 1º gennaio 2016</u> l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Si richiama infine la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

In applicazione pertanto del richiamato art 23 comma 2 DLgs 75/2017,

- le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett a) devono essere stabilmente ridotte di euro 258.640,00
- le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett c) per <u>l'anno 2022</u> devono essere ridotte **di euro 1.247,53**

L'evidenza dell'avvenuto rispetto è riportata nel Modulo III, nel quale vengono comparati i fondi costituiti per gli anni 2016, 2020 e 2022.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>, determinato dal totale della sezione III.1.1 ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
 euro 429.660,00
- b) <u>Totale risorse variabili</u>, euro
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti

euro 429.660,00

0,00

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Non esistono somme allocate all'esterno del fondo

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo.

Le poste non soggette a specifica contrattazione sono così articolate:

- o Retribuzione di posizione minima obbligatoria regolata dal CCNL
- Retribuzione di risultato nella misura minima regolata dai contratti collettivi nazionali (15%)

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste soggette a specifica contrattazione da parte del presente CCDI sono così articolate:

- Definizione dei criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell'art. 57
- Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art 31 CCNL 17/12/2020
- Definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2 per l'attribuzione di incarichi ad interim e di eventuali incarichi aggiuntivi
- Definizione della percentuale di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato di cui all'art. 30 comma 2 CCNL
- o Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
- Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60 del CCNL
 17.12.2020 e correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato
- Definizione della retribuzione a carico del Fondo spettante al personale in distacco sindacale

L'allegata Preintesa riguardante la ridefinizione disciplina art. 29 ccdi del 15/10/2021 e per la costituzione e utilizzazione del fondo della dirigenza anno 2022 ai sensi dell'art. 25 ccdi, è stata elaborata nel pieno rispetto dei principi e delle prerogative sindacali sopra esposti, per quanto concerne sia gli aspetti economici, sia gli aspetti meramente giuridici.

Sezione III - Destinazioni diverse

Non sussistono destinazioni da regolare diverse da quelle indicate nella sezione II.

Sezione IV – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

 L'attestazione sul rispetto dei vincoli di carattere generale per l'anno 2022 verrà rilasciata dal competente organo in occasione dell'approvazione del referto del Controllo di Gestione

Modulo III - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

FONDO DIRIGENZA ANNO 2022 - ART. 57 CCNL 17 DICEMBRE 2020					
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2020 (art.57 comma 2 lettera a	2016	2020	2022		
IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 26 C.1, lett. a, d, CCNL 23/12/1999 e ART. 1 C. 3, lett. E, CCNL 12/02/2002)	500.076	500.076	500.076		
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1-3 CCNL 22/02/2006)	44.555	44.555	44.555		
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1-4 CCNL 14/05/2007)	53.972	53.972	53.972		
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4,CCNL 22/02/2010 PARTE FISSA)	55.139	55.139	55.139		
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5. CC. 1,4 CCNL 3/8/2010 PARTE FISSA)	39.419	39.419	39.419		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001					
INCREMENTO LEGATO ALLA RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (ART.26, c. 5, CCNL 23/12/1999 parte fissa)	44.043	44.043	44.043		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ((ART. 26 C.1, lett. g, CCNL 23/12/1999)	140.177	140.741	140.741		
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA (2016)	-157.772	-157.772	-157.772		
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA (2017)		-47.745	-47.745		
RIA ART 56 COMMA 2 lettera a) ccnl 2016-2018		0			
IMPORTO UNICO CONSOLIDDATO ANNO 2020	719.609	672.427	672.427		
INCREMENTO art.57 comma 2 lettera c					
ART 56 COMMA 2 lettera c) ccnl 2016-2018- primo periodo			889,20		

ART 56 COMMA 2 lettera c) ccnl 2016-2018- secondo periodo			358,33
INCREMENTO art.57 comma 2 lettera c			1.248
DECURTAZIONI DI LEGGE			
ART 1 comma 236 legge 28 dic 2015 n. 208	-305.821		
di cui: per applicazione limite 2015-2016 e seguenti	250.674		
di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale	55.147		
art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 decurtazione stabile		-258.640	-258.640
art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018 decurtazione anno 2022			-1.248
TTOALE FONDO 2020 CERTIFICATO	413.788	413.787	413.787
ART 56 COMMA 2 lettera a) ccnl 2016-2018 (non soggetto a limite)		15.873	15.873
TOTALE PARTE STABILE FONDO 2022		429.660,00	429.660,00
ART 56 COMMA 2 lettera d) ccnl 2016-2018			
ART 56 COMMA 3 ccnl 2016-2018			
TOTALE FONDO ANNO 2022			429.660,00

	2021
Retribuzione di posizione*	365.211,00
Retribuzione di risultato	64.449,00
TOTALE	429.660,00

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai sottosistemi specifici (la correlazione fra le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità e le relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa fissa o variabile presente è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla <u>verifica a consuntivo</u> che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

La verifica del rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno precedente sarà effettuata a consuntivo, in sede di compilazione del conto annuale del personale anno 2022.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'importo risultante dalla ricostituzione della parte fissa e della parte variabile del fondo, oltre oneri ed irap) trova copertura, come di seguito riportato, sui competenti capitolo del bilancio 2022

competenze		oneri		irap	
7295	57.512,39	17771	15.867,00	18862	4.889,00

7299	40.409,50	17775	11.149,00	7482	3.435,00
7353	72.819,00	17767	20.090,00	16626	6.190,00
7367	57.512,39	17769	15.867,00	18873	4.889,00
7385	20.409,50	17772	5.445,00	18860	1.735,00
17741	409,50	18836	101,00	18866	35,00
18848	72.819,00	18849	20.090,00	18867	6.190,00
	321.891,28		88.609,00		27.363,00

e bilancio conto reiscrizioni 2023

competenze		oneri		irap		
7295	15.885,00	17771	3.926,00	18862	1.350,00	
7299	13.000,00	17755	3.319,00	7482	1.105,00	
7353	26.000,00	17767	6.424,00	16626	2.210,00	
7367	15.883,72	17769	3.925,00	18873	1.350,00	
7385	11.000,00	17772	2.619,00	18860	935,00	
17741	0,00	18836	0,00	18866	0,00	
18848	26.000,00	18849	6.424,00	18867	2.210,00	
	107.768,72		26.637,00		9.160,00	

La corretta riallocazione delle somme fra competenza 2022 e fondo pluriennale vincolato, così come derivante dalla preintesa siglata, sarà oggetto della prossima variazione di bilancio

Firenze, 31 maggio 2022

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE Risorse Umane e Organizzazione dott. Pasquale Monea